

CURIA ARCIVESCOVILE di BARI – BITONTO
UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO

Prot. n. 26/UAD/06

Ai Rev.mi Parroci

Ai Preg.mi Presidenti Arciconfraternite e Confraternite

Ai Legali Rappresentanti degli altri Enti Ecclesiastici
(qualora non vi abbiano provveduto diversamente)

LORO SEDI

Oggetto: “Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). ADEMPIMENTI da parte degli Enti Ecclesiastici.

Rev. mi Parroci, preg. mi Presidenti e Rappresentanti legali degli E. E.,
da alcuni anni la sensibilità sul tema in oggetto ha dato luogo, sia nell’ordinamento canonico che in quello civile, allo sviluppo di una normativa adeguata ai nostri tempi per la protezione della buona fama e della riservatezza dei dati personali dei credenti e dei cittadini.

In ambito canonico abbiamo come riferimento il decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, promulgato il 20 ottobre 1999, che è stato illustrato dal cancelliere don Paolo Bux a tutto il clero qualche anno fa’.

In ambito civile abbiamo come riferimento il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196).

La Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio nazionale per i problemi giuridici, nella imminenza della scadenza (31 marzo 2006) valida nel caso di trattamento dei dati “sensibili” effettuato con strumenti elettronici, ha inviato una sua lettera con opportune istruzioni. Alla lettera era allegata anche una modulistica che si è cercato di adattare alla generalità della nostra Arcidiocesi.

Pertanto tutti gli Enti Ecclesiastici, con particolare responsabilità del Rappresentante Legale, che – per la loro funzione di religione e culto – trattano dati personali (che possono dirsi “comuni”, “sensibili” o “giudiziari”), sono tenuti ad adottare misure idonee di sicurezza.

Nel caso di trattamento dei dati sensibili effettuato con strumenti elettronici, deve essere redatto il “documento programmatico della sicurezza” nelle forme e con i contenuti indicati nell’allegato B del decreto legislativo n. 196/2003.

La soggezione del trattamento dei dati sensibili alle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 non esclude che, nell’ambito dell’ordinamento canonico, al medesimo trattamento si applichino anche le prescrizioni contenute nel decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 1999.

Non è il caso – in questo scritto – di dilungarsi sugli aspetti particolari della legislazione canonica e civile in materia.

Dall’Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici della C.E.I., viene offerta la considerazione che è opportuno e **“*prudente redigere un documento che soddisfi i requisiti richiesti dal decreto generale C.E.I., tenendo conto che il documento così redatto assolve sostanzialmente anche alle prescrizioni del decreto legislativo n. 196/2003 in tema di documento programmatico della sicurezza: a tal fine è stato approntato un modello, denominato REGISTRO DELL’ARCHIVIO”***.
“Al registro dell’archivio deve essere conferita data certa anteriore al 31 marzo 2006, così da realizzare l’effetto della sua completa equiparazione giuridica al documento programmatico della sicurezza.”

La data certa del documento compilato (solo 7 pagine) – nel caso di Enti Ecclesiastici - la si ottiene chiedendo il timbro datato presso la Cancelleria della Curia Arcivescovile in Bari.

Su questo punto il 5 dicembre 2000 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento nel quale – tra l’altro – si legge:

“In questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante richiama l’attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:

a) ricorso alla c.d. "AUTOPRESTAZIONE" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del d. lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene; [oppure all'annullo delle pagine del documento con il timbro postale previa affrancatura delle pagine del documento medesimo - nota dell'UAD].

b)

c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);

d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;

e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico."

Siamo costretti a ricordarVi che l'art. 169 della Legge del 2003 prevede sanzioni penali per gli inadempienti.

Per i suesposti motivi, Vi inviamo una nota esplicativa della Arcidiocesi di Milano e la modulistica preparata dal nostro Ufficio.

I testi dei modelli C/06, A/06, B/06 (raccolti in uno), del modello D/06 ed altri documenti utili si trovano anche al sito dell'Arcidiocesi nell'area riservata all'Ufficio Amministrativo Diocesano (nomeutente: ode8936, password: bari).

AugurandoVi una proficua Quaresima, Vi salutiamo.

Bari 18 marzo 2006

Il direttore dell'UAD
Sac. Gaetano Coviello